



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Francesco Antonino CANCELLA Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 158/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69465** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **CRASCI' Salvatore Antonino**, nato a Tortorici (ME) il 16 agosto 1953, ivi residente in C.da Sceti n. 290, c.f. CRSSVT53M16L308M, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), Via Nizza, 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (C.F. PRTSNL64H13G377V, PEC alessandro.pruiticciarello@avvocatipatti.it - fax 09411902391), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione;

- **PATERNITI BARBINO Antonino Angelo**, nato a Tortorici (ME) il 10.12.1952 (C.F. PTRNNN52T10L3080) ivi residente in c.da Bruca n. 25, rappresentato e difeso come da procura depositata agli atti dall'Avv. Filippo Maria Barbera (cod. fisc. BRBFPP75D15F158I - PEC:

filippomaria.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it) e dall'Avv.

Antonino Criscì, con studio in Messina Via Nicola Fabrizi, n. 31, (cod.

fisc. CRSNNN92E30F251B, PEC: antonino.crisci@pec.it - Tel.

090715177), per procura speciale rilasciata su foglio separato da

intendersi congiunto materialmente alla comparsa di costituzione;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, il relatore, dott.

Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Ingrosso e le parti presenti

come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con

atto del 20 febbraio 2024, ha citato in giudizio il sig. Crascì Salvatore,

quale percettore di indebiti finanziamenti comunitari in danno

dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA)

per le campagne agricole relative agli anni 2012 e 2013, ed il sig.

Paterniti Barbino nella qualità di operatore p.t. del Centro Autorizzato

di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura Messina 007, tramite il

quale sono state presentate le domande di ammissione ai predetti

contributi, chiedendone la condanna in solido al risarcimento della

somma complessiva pari a euro 45.024,80 oltre rivalutazione

monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime in favore

dello Stato.

Con l'atto introduttivo del giudizio viene, infatti, contestato al sig.

Crascì Salvatore Antonino, rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole 2012 e 2013, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia in forza di dichiarazioni non veritiere - in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà il sig. Crascì non era titolare - rese dallo stesso nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni e presentate all'ente pagatore, unitamente a documentazione in parte falsa, senza che l'altro convenuto, operatore del CAA, effettuasse i necessari riscontri.

L'azione erariale scaturisce dalla segnalazione di danno erariale trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina con atto prot. n. 599242/2020 del 9.11.2020, in cui venivano versati gli esiti delle indagini preliminari penali -p.p. n. 9158/R.G.N.R., dai quali emergevano condotte suscettibili di integrare responsabilità amministrativa.

Al riguardo, la Procura regionale ha, anzitutto, evidenziato che sui fatti oggetto del procedimento penale è stata pronunciata dal Tribunale di Patti la sentenza di condanna n. 1007/2022, tra gli altri anche nei confronti degli odierni convenuti. Al contempo, è stato precisato che all'esito di detto processo, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, soltanto il sig. Crascì Salvatore Antonino è stato condannato, mentre il sig. Paterniti Barbino Antonino Angelo è stato dichiarato assolto dai delitti ascrittigli nell'imputazione perché il fatto non costituisce reato. A tal proposito, la Procura regionale ha, comunque, rimarcato che, in detta sede, non essendo stati prodotti i

contratti di affitto (falsi) a supporto della domanda di pagamento, il Tribunale non ha potuto prenderne visione e, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che non ha potuto stabilire la immediata percepibilità di detto vizio in sede di controllo formale cui il sig. Paterniti Barbino era deputato. Tale aspetto, tuttavia, secondo la prospettazione attorea, non inficerebbe l'odierna contestazione di responsabilità amministrativa solidale nei confronti dell'operatore del C.A.A. Confagricoltura Messina 007.

Tanto premesso, il Requirente contesta che il sig. Crascì, per le campagne 2012 e 2013, ha presentato rispettivamente le Domande Uniche di Pagamento (d'ora innanzi DUP) n. 20808334211 dell'1.6.2012 e n. 30810012051 del 12.6.2013, con relative schede di validazione, attestando falsamente la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate in diversi Comuni siciliani senza averne la reale disponibilità giuridica e materiale, mediante l'impiego di titoli di conduzione in realtà falsi o inesistenti.

In dettaglio, risulta per il 2012:

la presentazione della DUP n. 20808334211 dell'1.6.2012 con superficie totale aziendale pari a n. 237,22 ettari, abbinata alla scheda di validazione n. 20358938361 del 15.5.2012, che compendia la conduzione in "affitto" di n. 12 particelle di terreno ricadenti nel territorio della provincia di Messina, nei Comuni di Alcara Li Fusi, Cesarò, Frazzanò e Longi ed in provincia di Catania nel comune di Caltagirone. La DUP citata veniva predisposta, attestata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. Confagricoltura - MESSINA 007 con le

credenziali “APATERNITIBARBINO”, assegnate all’operatore

Antonino Paterniti Barbino. La scheda di validazione recava, invece, la

firma stampata del responsabile *pro-tempore* del C.A.A., Giuseppe

Natoli.

A sostegno della richiesta di contributo del 2012, il sig. Crascì indicava

nella scheda di validazione quattro contratti di affitto di cui ai prot.

AGEA.CAA2115.2010.0001993, AGEA.CAA3446.2012.0000364,

AGEA.CAA3446.2012.0000447 e AGEA.CAA3446.2012.0000448.

Per il 2013 risulta:

la presentazione della DUP n. 30810012051 del 12.6.2013 (presentata in

sostituzione della domanda unica n. 30807630261) con superficie totale

aziendale pari a n. 231,86 ettari, abbinata alla scheda di validazione n.

30359056360 del 6.6.2013, che compendia la conduzione in “affitto”

o in “concessione e locazione di beni immobili demaniali” di n. 12

particelle di terreno ricadenti nel territorio della provincia di Messina,

nei Comuni di Cesarò, Frazzanò e Longi ed in provincia di Catania nel

Comune di Caltagirone. La citata DUP veniva predisposta, attestata ed

inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. Confagricoltura 007 MESSINA con

le credenziali “APATERNITIBARBINO” assegnate all’operatore ed

anche responsabile *pro-tempore*, Paterniti Barbino Antonino Angelo che

procedeva anche a validare la relativa scheda. A sostegno della

richiesta di contributo, il sig. Crascì Salvatore Antonino indicava nella

scheda di validazione cinque contratti di affitto di cui ai protocolli

AGEA.CAA2115.2010.0001993, AGEA.CAA3446.2012.0000364,

AGEA.CAA3446.2012.0000447, AGEA.CAA3446.2012.0000448 e

AGEA.CAA3446.2013.0000051 e due atti di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone di cui ai protocolli AGEA.CAA3446.2013.0000385 e AGEA.CAA3446.2013.0000635.

Con segnato riguardo alla campagna 2012 la Procura ha precisato, altresì, che a seguito anche delle deduzioni difensive presentate dal sig. Natoli, invitato a dedurre e ascoltato anche in audizione personale su sua istanza, ha proceduto a chiedere all'AG.E.A. alcuni chiarimenti. Infatti, seppur il sig. Natoli risultava essere il responsabile del C.A.A. Confagricoltura 007 Messina al tempo dell'inserimento della domanda unica di pagamento e della scheda di validazione al S.I.A.N. (avvenuto il 15.5.2012) non vi era certezza che avesse esercitato il dovuto controllo dei dati immessi nella sua qualità. Infatti, agli atti del procedimento istruttorio, era stato acquisito soltanto l'estrazione della copia della scheda di validazione in quanto il fascicolo aziendale, che avrebbe dovuto essere custodito presso il C.A.A. e presso l'impresa, non venne rinvenuto nel corso delle operazioni di sequestro preventivo condotte dalla GDF. La copia estratta dal SIAN riporta, ovviamente, soltanto la stampigliatura del nome del responsabile, ma non la sua firma autografa. L'AG.E.A., inoltre, ha successivamente confermato che la scheda di validazione n. 20358938361 è stata rilasciata dall'operatore Angelo Paterniti Barbino, il quale ha inserito anche la domanda unica di pagamento. La presente azione erariale è stata, pertanto, archiviata nei confronti del sig. Natoli.

Tanto precisato, la Procura regionale ha evidenziato che, dagli

accertamenti effettuati dagli inquirenti, è emerso che il sig. Crascì non possedeva i requisiti necessari per l'ottenimento del contributo richiesto, in quanto una parte rilevante dei terreni dichiarati sia per il 2012 che il 2013 (invero di proprietà di enti pubblici per 92,02 ha e corrispondenti a circa il 40% della superficie totale dichiarata) asseritamente nella sua disponibilità non era stata, invece, mai concessa allo stesso e che, pertanto, l'erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per una superficie notevolmente superiore all'ettaro.

- Nel dettaglio, le Forze dell'Ordine hanno verificato che rispetto alla totalità delle superfici dichiarate è stata indebitamente asserita la disponibilità per gli anni 2012 e 2013 dei seguenti terreni:

- di cui al fg. 9 p.lla 184 del Comune di Frazzanò (ME) di proprietà dell'Ospedale Civico di Palermo (per complessivi ha 23,24) che ha confermato di non aver mai concesso al sig. Crascì la disponibilità dei terreni;
- di cui al fg. 17 p.lle 9, 16 e 19 del Comune di Cesarò (ME) di proprietà del Demanio Regionale ramo Agricoltura e Foreste (per complessivi ha 68,78) che ha confermato di non aver mai concesso al sig. Crascì la disponibilità degli stessi.

A detti terreni andrebbero, peraltro, aggiunti quelli di proprietà privata rispetto ai quali i legittimi proprietari, assunti a sommarie informazioni, hanno dichiarato di non aver mai concesso al sig. Crascì i loro appezzamenti.

Per detti fatti, integranti le fattispecie penali dei delitti di falso e truffa,

la Procura ha ribadito che il sig. Crascì è stato condannato alla pena della reclusione dal Tribunale di Patti.

Ricostruiti i fatti e le acquisizioni documentali effettuate dagli inquirenti, specie con riguardo ai titoli di conduzione presenti nel fascicolo aziendale, la Procura regionale ha evidenziato come non vi sarebbe dubbio che il Sig. Crascì abbia violato la normativa comunitaria vigente in modo intenzionale, dichiarando, nelle domande presentate per gli anni 2012 e 2013, senza averne titolo, la conduzione dei citati terreni in misura abbondantemente superiore alla soglia di rilievo comunitario prevista dall'art. 60 del Regolamento UE 1307/2013 ed integrando, pertanto, la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali, con conseguente perdita dell'intero regime di aiuto.

Con riferimento all'altro convenuto, il Requirente ha posto in rilievo come, dalla documentazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria, risulti che il sig. Paterniti Barbino nella veste di operatore per la campagna 2012 e di responsabile del citato C.A.A. per il 2013, avrebbe agevolato la condotta del sig. Crascì in quanto avrebbe agito senza svolgere alcun tipo di accertamento circa la provenienza dei titoli e sulla legittimità del possesso dei terreni in capo al richiedente.

Agli odierni convenuti l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione da parte del sig. Crascì del contributo ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni

non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nei comportamenti fraudolenti dei convenuti e nell'utilizzazione di documentazione falsa, il Requirente ha rilevato anche l'occultamento doloso del danno.

Pertanto, la Procura regionale, con atto del 30 giugno 2023, ha invitato a dedurre gli odierni convenuti oltreché il sig. Natoli, rispetto al quale, come detto, è stato successivamente adottato provvedimento di archiviazione.

A seguito di detto atto, si sono avvalsi delle facoltà preprocessuali soltanto i signori Crascì e Natoli mentre il sig. Paterniti Barbino Antonino Angelo, tramite il proprio legale avv. Filippo Maria Barbera, si è limitato a richiedere l'accesso agli atti del procedimento.

Nell'esaminare le deduzioni difensive, dopo aver ribadito l'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, la Procura regionale ha richiamato la normativa applicabile *ratione temporis* in materia di attribuzioni dei CAA (d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 ,d.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 MiP.A.A.F.) evidenziando come a questi ultimi venga affidata la responsabilità, tra l'altro, della identificazione del produttore, dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda nonché della corretta immissione dei dati nel sistema informativo SIAN.

Sul punto, inoltre, dopo aver evidenziato il mancato reperimento del fascicolo in sede di sequestro nonché la sostanziale inesistenza della ditta individuale del sig. Crascì, la Procura regionale contesta al sig. Paterniti Barbino di avere svolto la propria attività senza esperire alcun

tipo di accertamento, controllo o riscontro riguardo al possesso in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto. Secondo la prospettazione attorea, infatti, non sarebbe dubitabile che tra i compiti specifici del CAA, al di là della mera raccolta ed immissione dei dati, vi sia quello di verificare la legittimità dei titoli presentati, ossia di controllare la veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta con la normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Non ritenendo, comunque, che le deduzioni presentate fossero idonee a superare le contestazioni mosse e confermando la sussistenza di una condotta connotata dal dolo oltrech  di doloso occultamento ai fini del decorso del termine di prescrizione, con atto del 20 febbraio 2024, la Procura regionale ha citato in giudizio gli odierni convenuti.

II. Il 12 giugno 2024 si   costituito in giudizio il sig. Crasci che, in primo luogo, ha anzitutto eccepito l'inammissibilit  dell'azione, *ex art.* 67 comma 5 c.g.c., per tardivit  del deposito dell'atto di citazione. Al riguardo, nel ricostruire i fatti, la difesa ha premesso che, nel caso in esame, l'invito a dedurre emesso contestualmente nei confronti dei presunti responsabili, con assegnazione del termine di 45 giorni dalla sua notifica per presentare deduzioni e documenti, venne notificato al sig. Paterniti Barbino Angelo in data 26/07/2023; al sig. Natoli Giuseppe in data 05/07/2023 ed al sig. CRASCI' Salvatore Antonino in data 27/07/2023. Il citato termine di 45 giorni per presentare le deduzioni sarebbe, pertanto, decorso proprio dal 27/07/2023, data di perfezionamento dell'ultima notifica degli inviti a dedurre e, conseguentemente, spirato l'11/10/2023. Da tale data, dunque,

secondo la prospettazione difensiva, sarebbe iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni per depositare l'atto di citazione, il quale, secondo il combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'art. 67 c.g.c., sarebbe venuto a scadenza l'08/02/2024.

Al riguardo è stato evidenziato, inoltre, che, in data 09/02/2024, la Procura regionale ha presentato istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione *ex art. 68 c.g.c.* e che detta istanza è stata, tuttavia, ritenuta inammissibile con ordinanza n. 02/2024 del 14/02/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, in quanto, per l'appunto, ritenuta non tempestiva.

Tanto premesso, l'atto di citazione *de quo*, secondo la difesa del sig. Crascì, sarebbe stato depositato soltanto in data 20/02/2024 e notificato il 23/02/2024, ossia abbondantemente oltre la scadenza del termine previsto dalla normativa di riferimento sopra indicata con conseguente inammissibilità della domanda.

Sul punto, in particolare, è stato evidenziato come non troverebbe applicazione l'art. 68 c.g.c. in quanto la stessa istanza di proroga non fu tempestiva poiché prodotta oltre la scadenza del termine per il deposito dell'atto di citazione.

Sempre in via preliminare, affermando l'applicabilità dell'art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995 e dell'art. 66 c.g.c. parte convenuta ha eccepito il decorso del termine di 7 anni complessivi (comprensivi dei due anni successivi all'eventuale interruzione) con conseguente prescrizione dell'azione erariale.

Ai fini del decorso del termine si dovrebbe, peraltro, tener conto della

conoscibilità del danno rispetto alla conoscenza effettiva (secondo quanto affermato dalle Sezioni Riunite con la sent. 743/A/1992) e, per quanto qui di interesse, dell'effettivo pagamento. Con l'occasione è stato, altresì, aggiunto che i capi d'imputazione, di cui al procedimento penale n. 890/2016 R.g.n.r., per i quali l'odierno convenuto è stato condannato in primo grado con sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Patti e corrispondenti alle medesime condotte contestate nell'atto di citazione depositato in data 20/02/2024 e notificato il 23/02/2024 risultano ad oggi abbondantemente prescritti.

II.1. Nel riproporre argomentazioni sviluppate in sede preprocessuale, la difesa del sig. Crascì ha, inoltre, rimarcato l'importanza del ruolo dei CAA e, in particolare, il ruolo di punto di riferimento per gli utenti (agricoltori, allevatori) per la parte riguardante quegli aspetti procedurali la cui complessità può, talvolta, costituire, in particolar modo per gli eventuali casi di scarsa scolarizzazione degli interessati, un ostacolo insormontabile sulla via del risultato desiderato.

Richiamando l'evoluzione normativa in ordine all'applicazione del dolo e delle novità introdotte dall'art. 21, comma 1, D.L. n. 76/2020 la difesa ha affermato il difetto dell'elemento soggettivo ed ha precisato che l'onere della prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta, nesso di causalità e danno) e soggettivi (dolo o colpa grave) è a carico della Procura regionale attrice.

II.2. In ultimo, è stato evidenziato che la sentenza penale di condanna del sig. Crascì non è ancora passata in giudicato e che

un'eventuale sentenza di assoluzione in appello ribalterebbe totalmente la posizione processuale di detto convenuto, non solo con riferimento alla responsabilità penale dello stesso ma anche in ordine all'azione di risarcimento del danno erariale *de quo*, in applicazione del dettato dell'art. 652 c.p.p..

A conferma della ragionevole possibilità di un esito positivo del giudizio di secondo grado nei confronti del sig. Crascì Salvatore Antonino è stato aggiunto che con provvedimento del 12.1.2023 il Tribunale di Patti ha disposto la restituzione delle somme in precedenza sequestrate, provvedimento del 9.12.2019, per un importo pari ad euro 107.855,83.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa del sig. Crascì ha, pertanto, formulato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 106 c.g.c..

La difesa del sig. Crascì ha, quindi, concluso chiedendo:

“Preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta, ex art 67 c.5 c.g.c., per tardività del deposito dell'atto di citazione.

Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità per inutile decorso del termine quinquennale.

Nel merito, ritenere e dichiarare improponibili, inammissibili, infondate o, con qualsiasi altra statuizione, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per i motivi spiegati nella narrativa della comparsa responsiva e/o per i motivi ritenuti di giustizia.

In subordine, disporre la sospensione del procedimento contabile de quo, ex art. 106 c.g.c., nell'attesa che la sentenza penale di condanna n. 1007/2022 del Tribunale di Patti di cui al proc. pen. n. 890/2016 R.G.N.R., posto a

fondamento del presente giudizio erariale, assuma i caratteri della definitività.

Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, ridurre nella sua massima estensione l'addebito a carico del convenuto.

Con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.

III. Con memoria depositata in data 21 giugno 2024 ha rassegnato le proprie difese il sig. Paterniti Barbino il quale, ripercorsi i fatti, ha anzitutto fermamente affermato di non aver mai provveduto al rilascio di alcuna pratica in quanto, quale operatore e responsabile del CAA Confagricoltura 007 sito in Tortorici, aveva sempre trasmesso tutte le pratiche al CAA Provinciale Confagricoltura 001 di Messina, e quindi al Sig. Natoli, unico soggetto a cui era rimesso il potere del rilascio delle pratiche.

Nel ribadire l'assoluzione in sede penale, la difesa del sig. Paterniti Barbino ha, inoltre, contestato la decisione di parte attrice di archiviare la posizione del sig. Natoli in quanto, come detto, lo stesso era l'unico soggetto abilitato al “rilascio” delle DUP.

Il sig. Paterniti Barbino ha, altresì, evidenziato che proprio per il ruolo di “capofila” rivestito dal CAA Provinciale Messina 001, tutti i fascicoli dei CAA venivano trasmessi e consegnati alla Confagricoltura di Messina. Proprio per tale motivo, non coglierebbe nel segno quanto sostenuto dalla Procura regionale nella parte in cui sostiene che il mancato rinvenimento del fascicolo presso gli uffici di Tortorici, durante le operazioni di sequestro eseguite dalla GDF, vada ritenuto quale “indice sintomatico del dolo”. A contrario, ciò supporterebbe,

invece, la ricostruzione difensiva del sig. Paterniti Barbino che, oltre ad essere esente da colpa, non potrebbe essere ritenuto responsabile per dolo.

Tanto troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Paterniti Barbino ai militari della GDF nel verbale delle operazioni dell'11 gennaio 2017 oltreché nelle dichiarazioni rese dal Giuseppe Natoli nel verbale delle operazioni del successivo 12 gennaio 2017, rassegnate ai medesimi verbalizzanti, dalle quali risulterebbe che il Paterniti al momento delle dimissioni (31.12.2014) consegnò tutti i fascicoli al CAA 001 di Messina.

Pertanto, non vi sarebbe dubbio che l'unico soggetto che avrebbe dovuto essere citato unitamente al sig. Crascì per la contestazione di danno erariale in solido è lo stesso Giuseppe Natoli.

Ad ulteriore conferma di quanto evidenziato, la difesa del sig. Paterniti Barbino ha, altresì, richiamato quanto accertato nella sentenza n. 225/2024 di questa Sezione con la quale è stato condannato il sig. Natoli ed assolto altro operatore del CAA 001 di Messina.

In secondo luogo, la difesa del sig. Paterniti Barbino, nel ricostruire in dettaglio le funzioni ed i confini delle attività dei CAA, ha rimarcato l'assenza di un dovere di verifica della veridicità dei titoli prodotti dagli utenti. In particolare, tutta l'intera attività dei CAA, secondo la normativa vigente, sarebbe svolta da soggetti privati per conto e per mandato di altri soggetti privati e, pertanto, si evincerebbe chiaramente come l'attività di detti CAA e dei relativi dipendenti sia di natura squisitamente istruttoria e di tipo meramente formale, fermo

restando la natura del controllo sostanziale in capo ad AGEA, organismo pagatore.

Tanto risulterebbe ulteriormente avvalorato dal fatto che il fascicolo aziendale telematico fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed ha l'efficacia della scrittura privata, per cui l'insieme dei documenti e delle informazioni in esso contenute hanno l'efficacia della scrittura privata.

Il D.M. 27/3/2008 n. 31724, all'art. 2 comma 2, inoltre, nel riprodurre la disposizione di cui all'art. 3 bis comma 3 del D.Lgs. n. 165/1999 imporrebbe il solo "accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione". Nessuna colpa, pertanto, potrebbe essere imputata agli operatori del CAA e nello specifico al Sig. Paterniti Barbino per le dichiarazioni false o infedeli fornite dal Crascì.

A fronte delle contestazioni attoree, in sintesi, secondo la prospettazione difensiva, dunque, non vi sarebbe nessun reale accertamento della componente oggettiva (paternità del rilascio della Domanda Unica) e della componente soggettiva dell'illecito contestato, ossia della consapevolezza della eventuale falsità dei titoli e della compartecipazione alla truffa o, in ultimo, del suo arricchimento che avrebbe dovuto seguirne.

La difesa ha, pertanto, concluso chiedendo di *rigettare tutte le domande avanzate dalla Procura Regione nei confronti dell'odierno deducente perché infondate e, per l'effetto, disporre l'assoluzione del Sig. Paterniti. Con vittoria di spese e compensi di difesa.*

IV. All'udienza del 10 luglio 2024, il Pubblico Ministero, anzitutto,

richiamando la decisione delle Sezioni Riunite n. 1 del 2007, ha puntualizzato che l'eccezione di inammissibilità non è rilevabile d'ufficio e che, pertanto, la stessa può essere oggetto di valutazione nel solo interesse del sig. Crascì. Richiamando, inoltre, gli accertamenti e le acquisizioni effettuate con il contributo dell'AGEA, successivamente all'invito a dedurre, nonché le motivazioni che hanno condotto all'archiviazione della posizione del sig. Natoli, il P.M. ha insistito come in citazione.

L'Avv. Crascì nell'interesse del sig. Paterniti Barbino ha, anzitutto, chiesto che l'eccezione di inammissibilità per decorso del termine di 120 gg venga estesa anche all'interesse del sig. Paterniti Barbino. Per il resto la difesa ha sostanzialmente ripercorso le difese già sviluppate in sede di costituzione.

In particolare, la difesa si è soffermata sull'assenza di valore probatorio del mancato reperimento, in sede di sequestro presso il CAA di Tortorici, dei fascicoli relativi ai procedimenti in esame in quanto detti fascicoli venivano periodicamente inviati presso la sede del CAA di Messina.

Il P.M. al riguardo, in sede di replica, ha evidenziato come detti fascicoli non siano stati rinvenuti neanche presso altre sedi.

All'esito delle Camere di consiglio del 10 luglio 2024 e del 13 novembre 2024, con ordinanza n. 145 del 19 novembre 2024, ferma restando l'autonomia del procedimento contabile rispetto a quello penale, il Collegio ha ritenuto opportuno disporre l'acquisizione del testo delle motivazioni della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale penale di Patti

nonché di eventuali provvedimenti che possano essere intervenuti in sede di gravame. È stata, pertanto, fissata l'udienza del 9 aprile 2025 per la prosecuzione della trattazione del giudizio assegnando il termine di 20 giorni antecedenti detta data per il deposito di brevi scritti difensivi.

V. In data 6 dicembre 2024, in ottemperanza alla predetta ordinanza, la Procura regionale ha depositato il testo integrale della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale penale di Patti nonché della sentenza n. 1045/2024 della Corte d'Appello di Messina - Prima sezione penale, intervenuta nelle more del giudizio.

Il 19 marzo 2025 la difesa del sig. Paterniti Barbino ha, altresì, depositato brevi scritti difensivi con i quali ha anzitutto evidenziato il passaggio in giudicato della predetta decisione d'Appello. La difesa, nel rilevare l'assenza di dolo, ha insistito, inoltre, per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione data l'assenza di occultamento doloso.

La difesa del sig. Paterniti Barbino ha, quindi, concluso chiedendo: "1. Nel merito, si insiste nelle domande già rassegnate per l'assoluzione del Sig. Paterniti Barbino; 2. In subordine, si chiede che l'On. Corte adita Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del danno erariale; 3. In extrema ratio, se ritenuto dover condannare l'odierno convenuto, si chiede la riduzione del danno in misura proporzionale alle responsabilità che si reputa dover attribuire al convenuto. Con vittoria di spese e compensi di lite".

Il 19 marzo 2025 sono stati depositati brevi scritti difensivi anche nell'interesse del sig. Crascì con le quali, sostanzialmente, sono state ribadite le medesime difese di cui si è dato atto in precedenza.

VI. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, nel ripercorrere lo svolgimento del processo, la Procura regionale ha richiesto l'accoglimento della domanda anche a titolo di colpa in via sussidiaria. La difesa del sig. Paterniti Barbino, al riguardo, si è opposto a detta istanza, rilevando come l'intera azione sia stata incentrata sull'accertamento del dolo e, soltanto nel corso dell'udienza odierna, alla luce della decisione d'Appello del Giudice penale, la Procura contabile abbia inteso riformulare detta domanda.

Udite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dagli odierni convenuti, ciascuno nelle rispettive qualità, all'AGEA nella misura pari al finanziamento percepito dal sig. Crascì per le campagne agricole 2012 e 2013 attraverso un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione dello stesso finanziamento.

Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione – evocato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. – il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza.

2. Effettuata, tale premessa, il Collegio ritiene di dover prendere in esame, in primo luogo, l'eccezione inammissibilità dell'atto di citazione

di cui all'art. 67 comma 5 c.g.c..

Sul punto, occorre evidenziare che la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2007/QM, richiamata dalla Procura regionale nel corso dell'udienza, ha chiarito che la violazione del termine di 120 giorni, prorogabili, previsto per l'emissione dell'atto di citazione "*va excepta dal convenuto interessato e non è rilevabile d'ufficio*". Pertanto, il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per l'avvenuto superamento del termine decadenziale di cui all'art. 67, comma 5, del c.g.c., possa essere oggetto di valutazione da parte di questo Collegio limitatamente alla posizione del convenuto Crascì.

Detta eccezione risulta fondata per le considerazioni che seguono.

La norma citata prevede, infatti, che il Procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, *entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno*, salva eventuale proroga del termine concessa a mente dell'art. 68 del c.g.c..

In forza di quanto previsto al successivo comma 6 dell'art. 67, in caso di invito a dedurre inviato contestualmente ad una pluralità di soggetti (come nel caso in esame) il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato.

Con riferimento al presente giudizio, pertanto, il citato termine sarebbe dovuto decorrere dal 27 luglio 2023, data di perfezionamento della notifica nei confronti della sig. Crascì.

Tanto premesso, come affermato anche da parte convenuta, tenuto conto della sospensione estiva, il termine di 45 giorni, assegnato agli

odierni convenuti ai sensi dell'art. 67, comma 1, c.g.c., è spirato l'11 ottobre 2023.

Da tale ultima data ha avuto inizio il decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 67 comma 5 che è, pertanto, spirato l'8 febbraio 2024.

L'istanza di proroga di cui all'art. 68 c.g.c. depositata il 9 febbraio 2024 è stata formulata, pertanto, quando il termine di cui all'art. 67, comma 5, era ormai definitivamente decorso. L'art. 68, comma 3, c.g.c. può, infatti, trovare applicazione soltanto qualora il termine di cui all'art. 67, comma 5, non sia ancora scaduto e se ne possa, pertanto, chiedere la "proroga".

Conseguentemente, fermo restando che l'accertamento demandato al giudice designato in sede di valutazione dell'istanza di proroga non può, invero, limitare o circoscrivere in alcun modo ogni valutazione rimessa al Collegio nel giudizio, si ritiene di concordare con quanto affermato nell'ordinanza n. 2/2024/FU e dalla difesa del sig. Crascì sul punto.

In conclusione, deve essere affermata l'inammissibilità dell'atto di citazione limitatamente alla posizione del sig. Crascì che l'ha eccepita tempestivamente; si tratta infatti -come già evidenziato in precedenza - di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (cfr. Corte dei conti Sezioni Riunite n. 1/2007/QM).

Valorizzando, quindi, il riportato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio reputa che il sig. Paterniti Barbino non possa giovare dell'eccezione sollevata dall'altro convenuto e che nei confronti del sig. Paterniti Barbino si debba conseguentemente procedere allo scrutinio

delle ulteriori questioni preliminari e di merito.

2.1. Al riguardo, sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccepiteo decorso del termine di prescrizione.

Il Collegio, al riguardo, concorda con la prospettazione attorea in ordine alla ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di occultamento doloso.

Diversamente da quanto affermato dalla difesa del sig. Paterniti Barbino, dall'esame della decisione della Corte d'Appello di Messina emerge in modo chiaro come tutte le domande uniche in esame furono fondate su documentazione successivamente rivelatasi falsa e, in caso di condotte fraudolente, l'occultamento doloso è configurabile *"in re ipsa"* (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 87/2022, Sez. II d'Appello sent. 254/2020). Inoltre, occorre ricordare che è ormai prevalente l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale in presenza di reati, la scoperta del "doloso occultamento del danno" non consiste nella conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito penale, ma presuppone che l'attività dolosa e soprattutto il danno siano delineati nelle loro linee essenziali, a seguito di specifiche "attività investigative" (Corte dei conti, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 285). In tali circostanze *"si deve ritenere in re ipsa la sussistenza di un doloso occultamento del danno in quanto tale situazione... comporta un obiettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto: ciò implica che l'azione contabile può essere iniziata solo allorché il fatto comportante responsabilità amministrativa viene non meramente scoperto, ma quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad*

identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa” (ex multis: Corte dei conti, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 285; Corte dei conti, II app., 14 giugno 2013, n. 416).

L’esordio della prescrizione, nel caso di specie, va individuato, pertanto, nel momento in cui il Requirente è stato messo nella condizione di conoscere la condotta dannosa, connotata dall’occultamento doloso delle condizioni soggettive di partecipazione, ovvero in un momento non anteriore all’informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Messina, Sezione Tutela Spesa Pubblica, pervenuta con lettera di trasmissione nr. 599242/2020 del 09/11/2020.

L’azione erariale deve, pertanto, ritenersi tempestiva.

2.2. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva come la richiesta di condanna a titolo di colpa grave in via sussidiaria del sig. Paterniti Barbino, formulata per la prima volta *banco iudicis* dal Pubblico Ministero nel corso della pubblica udienza del 9 aprile 2025, risulti sostanzialmente inammissibile.

Sebbene si registri ancora un non uniforme orientamento della giurisprudenza sulla riqualificazione dell’elemento soggettivo da parte del Collegio quale *mutatio/emendatio libelli* o che ravvisi in detta riqualificazione – in assenza di espressa richiesta di parte attrice – una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 c.p.c. e 101 c.g.c., nel caso in esame, si ritiene che la richiesta formulata dal P.M. per la prima volta nel corso dell’udienza del 9 aprile 2025 costituisca, invero, una ipotesi di inammissibile

mutatio libelli.

Sul punto deve rammentarsi, infatti, che *secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste "emendatio libelli" allorquando non si incide nè sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre si riscontra un inammissibile "mutatio libelli" qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un diverso tema d'indagine e traslando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (si vedano, tra le altre, tra numerose altre Cass. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) (cfr. da ultimo Corte dei conti Sez. I d'App. sent. 43/2025).*

Nel caso in esame, sin dall'invito a dedurre, le contestazioni mosse nei confronti del sig. Paterniti Barbino sono state avanzate a titolo di dolo per aver posto in essere condotte fraudolente consistite nell'inoltrare ad Agea le domande di contributo del sig. Crascì, ancorché le stesse fossero fondate su false dichiarazioni, traendo così in inganno l'Amministrazione erogatrice.

In ragione di tali contestazioni, riprodotte anche all'interno dell'atto di citazione, la difesa del sig. Paterniti Barbino ha principalmente fondato le proprie difese sull'assenza di dolo accertata in sede penale tanto in

primo grado che, successivamente, in sede d'Appello.

L' introduzione della domanda di condanna per colpa grave formulata nel corso della pubblica udienza del 9 aprile 2025, ove accolta, produrrebbe l'effetto al contempo di traslare i termini della controversia sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo al sig. Paterniti Barbino, ponendo al Collegio un diverso tema d'indagine e di disorientare la difesa della controparte. Pertanto, come accennato, la richiesta di condanna del sig. Paterniti Barbino a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria non può ritenersi ammissibile.

3. Tanto premesso, l'oggetto del presente giudizio, per come residua all'esito di quanto precede, verte sull'accertamento della responsabilità del sig. Paterniti Barbino per aver intenzionalmente agevolato il sig. Crascì nel porre in essere condotte fraudolente consistite nell'inoltare ad Agea domande di contributo fondate su false dichiarazioni e di trarre così in inganno l'Amministrazione erogatrice.

3.1. Sul punto, occorre puntualizzare in primo luogo che l'art. 652, comma 1, c.p.p. stabilisce che: *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile salvo che il danneggiato dal reato*

abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2 [...]”.

Dall'esame della citata disposizione è, pertanto, possibile desumere che *“l'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (Corte di Cassazione n. 1339 del 5 giugno 1992). Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest'ultimi una pluriqualeficazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio. Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche*

l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Sezione I n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II n. 325 del 2014)" (cfr. Corte dei conti Sezione III d'Appello sentt. nn. 272/2023 e 273/2021).

Nel caso in esame, pertanto, deve escludersi l'applicabilità del vincolo di cui all'art. 652 c.p.p., in quanto la citata assoluzione del Tribunale di Patti e della Corte d'Appello di Messina è intervenuta con formula *"perché il fatto non costituisce reato"*. Conseguentemente, si rileva che detto esito non escluderebbe in astratto anche l'illiceità contabile contestata sostanzialmente da parte attrice ovvero di aver omesso i controlli agevolando l'eventuale indebita percezione degli aiuti da parte del sig. Crascì.

Da tanto consegue che dette pronunce non vincolano in nessun modo le valutazioni di questo Collegio che può liberamente valutarle.

3.2. Non risultano, poi, condivisibili le difese formulate dal sig. Paterniti Barbino sulle competenze dei CAA rispetto alle quali deve rammentarsi che, secondo l'art. 3 bis del d.lgs. n. 165/1999, applicabile *ratione temporis*,

"1. Gli organismi pagatori [...] possono, con apposita convenzione, incaricare <<Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)>>, di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone

i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati; [...].

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. [...]"

Sul punto, benché di certo - come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata dal convenuto - non sia messo in dubbio che non spetta al responsabile del CAA o ai suoi operatori verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la concessione dell'aiuto economico, altrettanto certo risulta il compito "dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda". Le argomentazioni fondate sulla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato non colgono, infatti, nel segno. Con tale pronuncia, invero, è stato evidenziato come l'accertamento del possesso dei requisiti sostanziali di ammissibilità della domanda per l'ottenimento delle provvidenze economiche spetti all'organismo pagatore; si pensi ad esempio alle verifiche connesse al rispetto delle condizionalità o alla quantificazione di dette provvidenze tenuto conto dei titoli a disposizione. Competenza del tutto diversa è, invece, rappresentata dalla verifica della regolarità formale della documentazione prodotta a corredo della domanda come nel caso dell'accertamento dei titoli di conduzione dell'azienda.

A tale ultimo riguardo, diversamente da quanto vorrebbe far intendere la difesa del sig. Paterniti Barbino, il sistema delineato da tutte le disposizioni normative - sia di rango legislativo che regolamentare - non ha inteso attribuire ai CAA la funzione di “meri collettori”, “trasmettitori” o “vettori” della documentazione depositata dai produttori onerandoli, invece, “di dare certezza” (accertare appunto) all’Amministrazione erogatrice sul titolo di conduzione dell’Azienda che lo stesso CAA è, altresì, chiamato a custodire (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 117/2021, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 140/2021).

Tale attività accertativa non può ovviamente limitarsi alla mera collezione dei titoli depositati dal produttore imponendo al CAA, invece, ulteriori attività di riscontro sugli stessi titoli.

3.3. Delineati i doveri posti in capo ai responsabili ed agli operatori dei CAA, nel caso in esame, come del resto confermato in sostanza dalla difesa del sig. Paterniti Barbino, nessuna ulteriore attività di verifica è stata effettuata nei confronti dei contratti di affitto prodotti dal sig. Crascì.

Quanto appena evidenziato trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni della sig.ra Paterniti Barbino Rosita - rilasciate in sede penale e richiamate dalla difesa del convenuto.

In quella occasione, nel descrivere le funzioni svolte nel CAA di Tortorici, la sig.ra Paterniti Barbino Rosita chiarì che: *“Si predisponeva il fascicolo che conteneva i dati anagrafici, la partita Iva, il codice Iban dell’azienda e i terreni ovviamente. Quindi veniva stampato il fascicolo,*

validato con un codice univoco, veniva poi creata la domanda e successivamente stampata che faceva riferimento ai dati presenti nel fascicolo, successivamente alla stampa della domanda, che era qualcosa che faceva il C.A.A. periferico, il rilascio massivo, lo dice la parola stessa, delle domande, di tutte le domande stampate, veniva fatta dal C.A.A. provinciale, dalla sede provinciale, ecco".

Risulta, pertanto, evidente come le DUP venissero preparate sulla base dei dati inseriti dai CAA periferici (ivi compreso quello di Tortorici presso il quale prestava servizio il sig. Paterniti Barbino) ed al CAA centrale spettasse il mero rilascio massivo di tutte le domande precompilate dai diversi CAA periferici.

Nel caso in esame risulta, quindi, confermato che il sig. Paterniti Barbino non ha effettuato verifiche di alcun tipo limitandosi verosimilmente - anche nella veste di operatore del CAA periferico - a raccogliere i documenti depositati dai produttori ed abdicando ai propri poteri-doveri di accertamento. Lo stesso, poi, ha accettato la documentazione prodotta dal sig. Crascì senza effettuare alcuna verifica. Sul punto deve, inoltre, osservarsi che, del tutto inconferenti risultano le prospettazioni difensive volte a traslare la responsabilità di detta attività su Agecontrol. Detto Ente, infatti, come emerge dallo stesso manuale sui controlli di secondo livello sui CAA, evidenzia come l'attività di controllo fosse effettuata a campione su alcuni CAA e, nel caso in esame, non vi è evidenza che il CAA in argomento sia stato oggetto di verifica sulle pratiche e negli anni in esame.

La prospettazione difensiva sul punto conferma, al contrario di quanto

affermato dai convenuti, che l'attività di secondo livello era proprio tesa a verificare – oltre che l'idoneità della struttura – il corretto svolgimento delle attività poste in capo ai CAA e non all'Agecontrol. Anche dette prospettazioni difensive non risultano, conseguentemente, condivisibili. (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Sicilia sent. 225/2024).

3.4. Osservata la condotta posta in essere dal sig. Paterniti Barbino, occorre indagare l'elemento soggettivo dello stesso. Al riguardo, nell'esaminare il corredo probatorio, benché, come evidenziato, le difese dello stesso non siano risultate condivisibili specialmente con riguardo al ruolo degli operatori e dei responsabili dei CAA, non si ritiene, tuttavia, che parte attrice abbia fornito sufficiente prova della volontà del sig. Paterniti Barbino di concorrere con l'altro convenuto, anche soltanto nelle forme del dolo eventuale, al verificarsi del danno. In particolare, da quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla decisione della Corte d'Appello di Messina più volte citata, le dichiarazioni del sig. Paterniti Barbino sulla remissione del mandato (successivo alle domande in esame) e sull'utilizzo delle proprie credenziali da parte di altri individui (*id. est* del sig. Natoli) non consentono, infatti, di approdare – con un grado di probabilità sufficiente -ad una prova di una condotta connotata da dolo.

Le dichiarazioni del sig. Paterniti Barbino in ordine alla consapevolezza dell'utilizzo delle credenziali da parte di altri soggetti, sebbene denotino una condotta colposa sostanziantesi nel totale disinteresse del sig. Paterniti Barbino dagli obblighi di custodia delle proprie credenziali sino al 2014 e dalla normale diligenza che lo stesso

avrebbe dovuto mantenere, non assurge ai livelli di un consapevole concorso con la condotta degli altri convenuti nella produzione del danno in esame.

In conclusione, reputa il Collegio che non vi siano sufficienti prove che il sig. Paterniti Barbino abbia contribuito in maniera decisiva e consapevole, sotto il profilo soggettivo alla causazione del danno patito dall'AGEA e che, pertanto, debba risponderne.

4. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del sig. Crascì e deve respingersi la domanda attorea nei confronti del sig. Paterniti Barbino.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

In ordine alle spese, ai sensi dell'art. 31 comma 3 si dispone la compensazione delle spese legali nei confronti del sig. Crascì e, ai sensi dell'art. 31 comma 2, la liquidazione come da dispositivo in favore del sig. Paterniti Barbino.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti del convenuto CRASCI' Salvatore Antonino e compensa le spese legali nei suoi confronti;
- respinge la domanda attorea nei confronti del convenuto PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e liquida le spese legali in suo favore, a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), in euro 3.000,00 comprensive di spese

generali oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

L'estensore

La Presidente

Salvatore Grasso

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)